

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 304

Adunanza 29 luglio 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10:20 in via telematica, ai sensi della DGR 1-4817 del 31 marzo 2022, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ ~~Presidente~~, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, ~~Elena CHIORINO~~, ~~Marco GABUSI~~, ~~Vittoria POGGIO~~, ~~Fabrizio RICCA~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: CHIORINO, GABUSI, POGGIO, RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 6 - 5441

OGGETTO:

Legge regionale 22/2009, articolo 59. Disciplina regionale sulle Commissioni esaminatrici nella formazione professionale. Revoca della D.G.R. 31-2441 del 27 luglio 2011.

A relazione dell'Assessore MARRONE

Premesso che

l'articolo 24 della legge regionale 63/1995 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale", come sostituito dall'articolo 59 della legge regionale 6 agosto 2009, demanda alla Giunta regionale la disciplina della composizione, la modalità di funzionamento e l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici per i corsi di formazione professionale;

la D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011, avente ad oggetto "Nuova disciplina delle Commissioni esaminatrici", ha definito la composizione, il funzionamento e il compenso per i componenti delle commissioni esaminatrici e ha introdotto, tra gli elementi di novità, gli Elenchi a gestione regionale dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro, definendone le modalità di inserimento e di aggiornamento;

la D.D. n. 58 del 7 febbraio 2012 ha approvato le disposizioni di dettaglio per la disciplina della procedura d'esame, compresi gli adempimenti amministrativi e le funzioni dei componenti della commissione;

la D.G.R. n. 27-2947 del 22 febbraio 2016, avente ad oggetto "L.R. 22/2009 - Criteri e procedure di nomina delle commissioni esaminatrici ex D.G.R. 31- 2441 del 27/07/2011", ha definito criteri univoci di individuazione dei commissari, resi necessari a seguito della riallocazione in capo alla Regione Piemonte di funzioni affidate in precedenza alle Province, tra le quali l'istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24 della L.R. 63/1995, il riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14 e il rilascio dei relativi attestati, in applicazione della legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015.

Premesso, inoltre, che:

la legge regionale n. 15 del 9 luglio 2020, all'articolo 86 ha riallocato in capo alla Regione Piemonte anche le sopra citate funzioni in materia di formazione professionale precedentemente delegate alla Città Metropolitana di Torino con la legge regionale 23/2015;

si è, così, incrementato del 100% il numero di Commissioni d'esame di competenza regionale;

al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro alla luce delle nuove funzioni accentrate e con l'obiettivo di innalzare la qualità del servizio, è stato avviato con D.G.R. n. 3-2858 del 12 febbraio 2021 un progetto di efficientamento organizzativo, sviluppato in tre fasi annuali e incrementali, per affidare agli enti gestori dei corsi le attività di supporto alla convocazione delle commissioni d'esame, procedendo gradualmente a partire dai Presidenti e in fasi successive ai diversi componenti delle commissioni, fermo restando la nomina in capo alla Regione Piemonte, in continuità con quanto disposto dalla D.G.R. 31- 2441 del 27/07/2011 e dalla D.G.R. n. 27-2947 del 22 febbraio 2016;

tale progetto di efficientamento organizzativo prevede il rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del sistema regionale, già realizzato in parte con l'introduzione di innovazioni nel sistema informatico a supporto del processo e che richiede soluzioni amministrative più flessibili per la gestione delle procedure di implementazione degli elenchi regionali dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro nonché la necessità di rivedere i requisiti di accesso e permanenza negli elenchi.

Richiamato che nel più ampio processo di riforme richieste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a digitalizzare e semplificare le proprie procedure nei rapporti con i cittadini.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, la disciplina di cui alla D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 necessita di revisione sui seguenti elementi:

- modalità di presentazione delle domande di candidatura per i nuovi avvisi pubblici relativi all'elenco dei Presidenti e all'elenco degli Esperti del mondo del lavoro;
- requisiti previsti per presentare la candidatura agli elenchi regionali;
- attualizzazione dell'importo dei gettoni di presenza;

che, alla luce dei primi undici anni di applicazione della disciplina, siano individuati i casi per cui si renda necessario avviare i procedimenti di sospensione e decadenza dagli elenchi;

che sia fissato il termine di conclusione dei citati procedimenti unitamente al termine di conclusione del procedimento di approvazione dei suddetti elenchi.

Dato atto, pertanto, che, a tale fine, è stato predisposto un documento denominato "Disciplina della Regione Piemonte sulle Commissioni esaminatrici nella formazione professionale" che introduce i suddetti elementi di innovazione;

trattandosi di elementi non sostanziali né innovativi, la loro revisione non coinvolge le competenze dell'Ufficio Scolastico regionale e, pertanto, non risulta necessaria la loro preliminare condivisione con il medesimoUSR.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 63/1995, nella seduta del 25/07/2022, il parere favorevole della competente commissione consiliare.

Viste

la L.R. 13 aprile 1995, n. 63, "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale", in particolare l'art. 8, 9 e 24;

la L.R. 26 aprile 2000, n. 44;

la L.R. n. 23/2008;

la legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024".

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di approvare, ai sensi della legge regionale 63/1995, con contestuale revoca della D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011, la "Disciplina regionale sulle Commissioni esaminatrici nella formazione professionale" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'approvazione e pubblicazione degli avvisi di candidatura per gli elenchi dei Presidenti e degli esperti del mondo del lavoro, secondo le previsioni di cui al presente provvedimento;
- di stabilire che, nelle more dell'approvazione dei nuovi elenchi, restano in vigore gli elenchi ad oggi costituiti;
- di stabilire che i compensi di cui al presente provvedimento si applicano alle Commissioni nominate per gli esami che si svolgeranno a partire dal 1° gennaio 2023;
- di stabilire che i richiami alla D.G.R. 31- 2441 del 27/07/2011 contenuti nella D.G.R. 27-2947 del 22 febbraio 2016 e negli atti attuativi, ad oggi in vigore, sono da intendere come riferiti alla presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 29 luglio 2022.

ez/



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi
e Orientamento permanente*

ALLEGATO 1

DISCIPLINA REGIONALE

SULLE COMMISSIONI ESAMINATRICI NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

REVOCA della d.g.r. 31-2441 del 27 luglio 2011

INDICE

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	PAG. 3
2. COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI.....	PAG. 4
3. NOMINA DEI COMMISSARI	PAG. 4
4. INDIVIDUAZIONE E CONVOCAZIONE DEI COMMISSARI.....	PAG. 5
5. COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE COMMISSIONI	PAG. 6
6. COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEI PRESIDENTI E DEGLI ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO	PAG. 6
7. COMPENSI PER I COMMISSARI.....	PAG. 7
8. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.....	PAG. 8
9. MONITORAGGIO	PAG. 9

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Con D.G.R. 27/07/2011 n. 31-2441 è stato riorganizzato, a livello regionale, il sistema delle commissioni esaminatrici in applicazione della L.R. 22/2009, art. 59, introducendo quali elementi di novità la riduzione del numero dei componenti, la presenza in commissione dell'Esperto del mondo del lavoro e l'istituzione di Elenchi di Presidenti ed Esperti cui attingere per la costituzione delle commissioni d'esame, garantendo il passaggio da commissioni rappresentative a commissioni con conoscenze di sistema e competenze nelle materie oggetto d'esame.

Con DGR 22/02/2016 n. 27-2947 sono state definite le procedure semplificate di nomina delle commissioni esaminatrici e sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei commissari.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 9/07/2020 n. 15, che rialloca in capo alla Regione le funzioni in materia di formazione professionale precedentemente delegate alla Città metropolitana di Torino, valutati i punti di forza e le criticità e considerato il livello di maturità del sistema, si rende necessaria una revisione della disciplina, con l'obiettivo di razionalizzare il lavoro e migliorare gli aspetti qualitativi del servizio.

A tal fine, è stata attuata una sperimentazione che delega agli enti gestori dei corsi l'individuazione dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro nominati dalla Regione Piemonte nelle Commissioni d'esame e che deve essere accompagnata dalla revisione degli Elenchi, dall'aggiornamento periodico dei commissari e dal monitoraggio costante delle attività.

Con il presente documento, in continuità con disposizioni e procedure già in atto nel sistema, si intendono richiamare e definire:

- composizione delle commissioni esaminatrici;
- definizione degli elenchi dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro.

Il presente documento si applica alle commissioni relative alla Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e a quelle di cui alla l.r. 63/95, compresi gli esami riferiti ai corsi regolamentati per i quali è prevista una "commissione tipo" integrata con ulteriori componenti come stabilito dalle specifiche normative.

Sono escluse invece dall'applicazione del presente documento le commissioni riferite ai corsi regolamentati da disciplina di settore la cui composizione è definita da normativa specifica.

2. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Le commissioni esaminatrici afferenti al sistema di Istruzione e Formazione Professionale sono composte da:

- a) un Presidente;
- b) un Esperto del mondo del lavoro;
- c) un Esperto della formazione.

Nel caso di corsi regolamentati da normativa di settore la disciplina specifica può prevedere l'integrazione della "commissione tipo" con ulteriori componenti.

In caso di commissioni integrate, i componenti aggiuntivi saranno designati dagli organismi interessati.

La commissione è regolarmente costituita e opera validamente con la partecipazione di tutti e tre i componenti: Presidente, Esperto del mondo del lavoro ed Esperto della formazione.

3. NOMINA DELLA COMMISSIONE

I Presidenti e gli Esperti del mondo del lavoro sono nominati dalla Regione.

Ai fini della costituzione delle singole commissioni esaminatrici, i Presidenti e gli Esperti del mondo del lavoro sono individuati all'interno degli elenchi regionali, applicando criteri di economicità e rotazione supportati dal sistema informatico reso disponibile dalla Regione Piemonte.

L'esperto della formazione è designato dall'ente gestore del corso tra i propri docenti e formatori.

Al fine di garantire l'erogazione dell'esame, in assenza di Esperti del mondo del lavoro disponibili, è possibile nominare un Esperto della formazione esterno all'ente gestore dei corsi che soddisfi comunque il requisito minimo di cui al paragrafo 5 e che sia competente per il profilo professionale di riferimento per l'esame.

Le modalità di convocazione e nomina degli Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro sono definite in specifiche disposizioni regionali.

4. COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI DEI PRESIDENTI E DEGLI ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO

Gli Elenchi dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro sono costituiti in base alla seguente procedura:

- A seguito di un avviso pubblico, bandito dalla Regione Piemonte, un nucleo di valutazione, istituito presso la Regione, effettuerà la valutazione delle candidature verificando il possesso dei requisiti formali.
- Accertati i requisiti formali, i candidati selezionati dovranno effettuare una formazione propedeutica e obbligatoria sul sistema regionale di valutazione delle competenze.
- I candidati che avranno superato con esito positivo la prova finale della formazione, saranno inseriti nell'Elenco per il quale hanno presentato la candidatura.
- Il termine di conclusione del procedimento per l'approvazione degli elenchi è di 180 giorni dalla data di chiusura del periodo indicato nell'avviso per la presentazione delle domande, considerati l'elevato numero di istanze potenziali e la complessità istruttoria.

Gli Elenchi sono costituiti e saranno aggiornati, qualora se ne rilevasse la necessità, attraverso periodiche procedure di avviso pubblico.

L'inserimento negli Elenchi non dà diritto ad essere convocati nelle commissioni ma registra la mera disponibilità ad assumere il ruolo di Presidente o Esperto del mondo del lavoro, in presenza dei requisiti prescritti.

5. REQUISITI PER LE CANDIDATURE

5.1 Per poter presentare la domanda di candidatura per gli Elenchi regionali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti minimi.

5.2 Presidenti

Sono requisiti minimi essenziali per presentare la richiesta di candidatura:

Requisito anagrafico:

- Et  compresa tra 29 e 75 anni

Titoli di studio/formazione:

- Laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento)

Oppure

- Diploma di istruzione quinquennale oppure Diploma di istruzione e Formazione Professionale quadriennale (IV anno le FP) + 5 anni di esperienza lavorativa negli ultimi 10.

Oppure

- Qualifica professionale ai sensi della L. 845/78 o del D.lgs. 13/2013 + 10 anni di attivit  lavorativa, negli ultimi 20, nel sistema di formazione professionale regionale con ruoli di direzione oppure di programmazione e coordinamento oppure di progettazione didattica, che saranno dettagliati nell'avviso.

Competenze informatiche:

- Conoscenze informatiche di base funzionali al ruolo: posta elettronica, pacchetto office, ricerca su internet, gestione applicazioni per videoconferenza.

Costituisce inoltre requisito essenziale:

- Assenza di carichi pendenti di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione.

L'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero dovr  essere comprovata con dichiarazione resa con le modalit  di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante il riconoscimento da parte dell'autorit  competente dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano.

L'attivit  lavorativa deve essere stata svolta all'interno dell'Unione Europea.

5.3 Esperti del mondo del lavoro

Sono requisiti minimi essenziali per presentare la richiesta di candidatura:

Requisito anagrafico:

- Et  compresa tra 29 e 75 anni.

Requisito professionale minimo:

- essere in possesso di almeno una qualifica professionale + aver svolto per almeno 5 anni entro gli ultimi 10, alla data di presentazione della domanda, attivit  lavorativa nell'area professionale di riferimento della candidatura. Eventuali ulteriori specifiche di dettaglio riguardo all'attivit  lavorativa richiesta saranno specificate nell'avviso.

Competenze informatiche:

- Conoscenze informatiche di base funzionali al ruolo: posta elettronica, pacchetto office, ricerca su internet, gestione applicazioni per videoconferenza.

Costituisce inoltre requisito essenziale:

- Assenza di carichi pendenti di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione.

L'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere comprovata con dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante il riconoscimento da parte dell'autorità competente dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano.

L'attività lavorativa deve essere stata svolta all'interno dell'Unione Europea.

5.4 Esperto della formazione

Per l'Esperto della formazione non è previsto un elenco regionale.

L'esperto della formazione è designato dall'ente gestore del corso tra i propri docenti e formatori in possesso del seguente requisito minimo:

- conoscenza del sistema di valutazione della Regione Piemonte con particolare riferimento alla struttura della Prova Complessiva di Valutazione (PCV) e dell'applicativo informatico dedicato.

6. SOSPENSIONE E DECADENZA DAGLI ELENCHI REGIONALI

L'avvio di un procedimento penale a carico di un iscritto negli elenchi regionali dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro determina la temporanea sospensione dall'elenco fino alla conclusione del relativo procedimento.

Qualora al procedimento penale consegua una sentenza di condanna definitiva, ne verrà disposta la decadenza dall'elenco.

Il termine di conclusione del procedimento di sospensione è di 90 giorni dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione.

Il termine di conclusione del procedimento di decadenza è di 90 giorni dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione.

La rinuncia a svolgere la funzione assegnata di Presidente o Esperto del mondo del lavoro, comunicata senza giustificato e documentato motivo, comporta la sospensione dall'elenco per un anno.

Il Presidente o l'Esperto del mondo del lavoro che non si presenti all'esame, senza preavviso e senza giustificato e documentato motivo, decade d'ufficio dall'elenco.

Il Presidente o l'Esperto del mondo del lavoro che abbandona senza giustificato e documentato motivo la sede dell'esame nel corso del suo svolgimento, decade d'ufficio dall'elenco.

Il Presidente o l'Esperto del mondo del lavoro che non partecipa all'aggiornamento formativo periodico obbligatorio è sospeso dall'elenco fino al primo aggiornamento formativo disponibile.

La permanenza in elenco è consentita fino ai 75 anni di età compiuti. Al compimento dei 76 anni di età si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

7. GETTONI DI PRESENZA

Le funzioni di Presidente e di Esperto del mondo del lavoro non si configurano come incarichi di collaborazione e consulenza ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 33/2013, ma comportano l'esercizio di un

ruolo di garanzia della correttezza formale del procedimento di esame, che dà diritto unicamente a un indennizzo sotto forma di gettone di presenza e a un rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Il pagamento dei gettoni di presenza è previsto per il Presidente e per l'Esperto del mondo del lavoro. Il gettone di presenza è pari a 200 euro per il Presidente e 150 euro per l'Esperto del mondo del lavoro. Gli importi sono giornalieri, forfettari e comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali.

Per il rimborso delle spese di viaggio (a partire dai 10 km di distanza della residenza/domicilio dalla sede dell'esame) e del carburante si rimanda alla normativa regionale vigente.

8. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Le commissioni esaminatrici devono garantire la regolarità e la correttezza dello svolgimento delle prove e della formulazione dei giudizi finali di idoneità, nel rispetto delle vigenti procedure regionali.

Le prove d'esame somministrate agli allievi sono definite o validate dalla Regione Piemonte secondo le disposizioni regionali vigenti, nella struttura, nei contenuti e nei parametri di valutazione.

Gli esami sono gestiti attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione che garantisce tracciabilità e trasparenza.

I compiti del Presidente e dei componenti la Commissione e le modalità di svolgimento degli esami saranno specificati nella determinazione approvata dal Settore Standard Formativi e Orientamento permanente.